

Avv. Graziella Principe
Via Capone n.1
82016 Montesarchio (BN)
tel. e fax 0824.831029
graziellaprincipe@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Per: la Sig.ra **DE NISI Antonia**, nata a Maddaloni (CE) il 10.09.1987 e residente in Montesarchio (BN), alla Via Sant'Aniello n. 18, C.F. DNSNTN87P50E791H, ed elettivamente domiciliata in Montesarchio (BN), alla via Capone n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Graziella Principe (C.F. PRNGZL69H43H382D), PEC: graziellaprincipe@avvocatinapoli.legalmail.it, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso. L'Avv. Graziella Principe dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0824.831029 ed al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: graziellaprincipe@avvocatinapoli.legalmail.it

-ricorrente-

Contro:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in via A. Testoni n.6, 40123 Bologna, C.F. 80068910373 - PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna**, con sede in Via de' Castagnoli n.1, 40126 Bologna, C.F. 80071250379 -
PEC: csabo@postacert.istruzione.it, in persona del dirigente p.t., ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in via A. Testoni n.6, 40123 Bologna, C.F. 80068910373 - PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

NONCHE'

- nei confronti di **tutti i soggetti inseriti nelle Graduatorie di istituto di Terza Fascia ATA, per il triennio 2021/2024**, dell'Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, e nella **Graduatoria Provinciale Definitiva di Prima Fascia ATA/24 Mesi, anno 2023/2024**, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita e per cui ha promosso domanda valida, **i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso**,

-controinteressati-

OGGETTO

per il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire alla ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio civile, assimilato per legge al servizio militare di leva, prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente, la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, per le Graduatorie di Terza Fascia, valide per il triennio 2021/2024, **di punti 16,90, con riferimento al profilo AA** (Assistente Amministrativo) e **punti 19,10 con riferimento al profilo CS** (Collaboratore scolastico) e, per la Graduatoria Provinciale Definitiva di prima Fascia, valida per l'anno 2023/2024, **di punti 22,50 con riferimento al profilo di CS (Collaboratore Scolastico)**, con conseguente inserimento nelle nuove graduatorie 2024/2027.

FATTO

Premesso che:

- 1) la Sig. De Nisi conseguiva il diploma di maturità nell'anno 2006, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “E. Fermi” di Montesarchio (BN) e dal 02.03.2009 al 01.03.2010 partecipava al progetto di Servizio Civile “Socializzando e Lavorando” con il Distretto Amico 2007, realizzato da ASL n.2 Avellino, conseguendo il relativo attestato di servizio civile il 23.02.2011 (cfr. doc.1 Attestato Servizio Civile);
- 2) la ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie quale personale ATA e Assistente Amministrativo della Provincia di Bologna dall'anno 2011 (cfr. All. 2, 3, 4 e 5 Domanda inserimento Anno 2011, Anno 2014, Anno 2017 ed Anno 2020). In data 17.04.2021, presentava domanda telematica di conferma/aggiornamento nella Terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto finalizzate all'attribuzione delle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA – profilo di Assistente

Amministrativo (AA) e profilo di Collaboratore Scolastico (CS), triennio 2021/2024 –, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per gli istituti siti nella provincia di Bologna, in particolare presso l'Istituto Comprensivo Statale n.13 di Bologna, BOIC85700E - l'I.C. N.13 BOLOGNA (cfr doc all. n.6 Protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4473751.17-04-2021);

- 3) la stessa, essendo in possesso di tali titoli utili, sia culturali che di servizio, con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo (AA) e di Collaboratore Scolastico (CS), come previsto nella nota del Min. 9256/2021, provvedeva ad inserire nella domanda di conferma/aggiornamento i titoli di servizio conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di Terza fascia relative al triennio; (cfr nota Miur all. n.7);
- 4) ciò in quanto veniva previsto dall'Amministrazione nella suddetta nota che: *“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza”*;
- 5) pertanto, la ricorrente, in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati (trienni precedenti, 2011/2014, 2014/2017 e 2017/2020, prorogato al 2021), avendo prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Leonardo da Vinci”, I. C. N.13 Bologna – BOIC85700E -, sita in via Dell'Angelo Custode, 1/3, Bologna, dal 28/09/2020 al 22/04/2021, per un numero di giorni pari a 207, procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria di Terza Fascia, con riferimento al triennio 2021/2024; (cfr domanda di inserimento/aggiornamento all. n. 8);
- 6) l'aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio civile, svolto non in costanza di rapporto di lavoro e già prodotto nelle richieste di inserimento per i trienni precedenti (a partire dal triennio 2021-2024), le venisse finalmente riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,60. Tanto anche in virtù di copiosa giurisprudenza, da ultimo l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581/2021 del 10 dicembre 2021 e la Sent. della Corte di Appello di Roma; (cfr all. n. 9 Ordinanza Consiglio di Stato);
- 7) la ricorrente infatti, già precedentemente, si era vista decurtare il punteggio di 5,40 punti (atteso che, il Miur, attuale MIM, non le ha mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio civile svolto non in costanza di rapporto di lavoro), ma non ha potuto, anche per motivi economici adire l'Autorità giudiziaria competente;

- 8) in data 20.10.2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo N.21 di Bologna, Prot. N. 3196/3.2.C (cfr. all. n.10 convalida del punteggio graduatoria definitiva III Fascia Ata anno 2021/2023) disponeva, purtroppo, la convalida del punteggio errato attribuito alla Sig.ra De Nisi Antonia per entrambi i profili professionali di suo interesse. Nello specifico, le venivano attribuiti:

A. **11,50 punti per il profilo di Assistente Amministrativo**, così determinato:

- 9 punti per titolo di studio, diploma di maturità (voto 90/100), anno 2006;
- 0,60 punti per servizio civile volontario (svolto successivamente all'abolizione dell'obbligo di leva) anno 2009/2010;
- 1,20 punti per titoli culturali, certificazione informatica e digitale Pekt, anno 2012, dichiarati fino al 2014;
- 0,70 punti per titoli di servizio prestato nelle scuole come Collaboratore Scolastico a.s.2020/2021, inserito nell'aggiornamento per il triennio 2021/2024;

B. **13,70 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico**, così determinato:

- 9 punti per titolo di studio, diploma di maturità (voto 90/100), anno 2006;
- 0,60 punti per servizio civile volontario (svolto successivamente all'abolizione dell'obbligo di leva) anno 2009/2010;
- 0,60 punti per titoli culturali, certificazione informatica e digitale anno 2012, dichiarati fino al 2014;
- 3,50 punti per titoli di servizio prestato nelle scuole come Collaboratore Scolastico a. s. 2020/2021, inserito nell'aggiornamento per il triennio 2021/2024

9) la Sig.ra De Nisi, raggiunti i 24 mesi di servizio per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico (CS), in data 11.05.2023, provvedeva a presentare domanda telematica di inserimento nella Graduatoria Provinciale ATA 24 mesi (cfr. All. n. 11 Domanda graduatoria permanente ATA 24 mesi) presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Ambito territoriale della Provincia di Bologna;

10) in virtù di quanto sopra, in data 04.08.2023, l'Istituto capofila I. C. Bologna N. 13, con provvedimento dell'U.S.P. di Bologna, approvava e pubblicava le Graduatorie Provinciali Definitive (Prima Fascia/24 Mesi) per il personale ATA - profilo professionale Collaboratore Scolastico, ove, ancora una volta, alla Sig.ra De Nisi veniva assegnato il punteggio errato di **17,10 punti**, collocando la ricorrente solo alla **posizione 248**. In particolare, le venivano attribuiti soltanto gli ulteriori 4,50 punti e 4,00 punti per il

servizio prestato come collaboratore scolastico rispettivamente negli anni 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. All. n.12 Graduatoria Provinciale Definitiva ATA);

11) il punteggio assegnato alla Sig.ra De Nisi Antonia, sia nelle Graduatorie di Terza Fascia che nella Graduatoria Provinciale Definitiva di Prima Fascia, è errato e ingiusto, in quanto veniva computato valutando il servizio civile volontario svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6 punti, a fronte dei 6,00 punti (5,40 punti aggiuntivi) per ciascun profilo professionale. Ciò non le ha permesso di ottenere il legittimo e superiore punteggio spettante, con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie di Terza e Prima Fascia del personale ATA;

12) ed infatti alla ricorrente andavano riconosciuti 5,4 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti, in particolare:

A. nelle Graduatorie di Terza Fascia:

- **punti 16,90**, con riferimento al **profilo di Assistente Amministrativo (AA)**;

- **punti 19,10**, con riferimento al **profilo di Collaboratore Scolastico (CS)**;

B. nella Graduatoria Provinciale Definitiva di Prima Fascia per C.S.:

- **punti 22,50**, con collocazione alla posizione superiore

13) Risulta evidente che il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto ha arrecato (e arreca) alla ricorrente un grave nocumento, in quanto la stessa si è vista (e si vedrà ancora) scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore, per il profilo di Assistente Amministrativo, e anche nelle assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore Scolastico;

14) l'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente comporta e comporterà certamente la mancata "chiamata" da parte degli Istituti scolastici prescelti, in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente;

15) basti pensare che, con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a 6 punti per il servizio civile volontario svolto, la ricorrente sarebbe stata collocata, rispettivamente: (cfr

con evidenti concrete e maggiori chances di poter ottenere incarichi di supplenze temporanee, per il profilo di Assistente Amministrativo, e un incarico a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore Scolastico, posto che a breve si riapriranno i termini per l'aggiornamento di entrambe le graduatorie.

Tutto ciò premesso in fatto, la Sig.ra De Nisi Antonia agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio spettante con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di Terza fascia del personale ATA pubblicate dall'Istituto capofila I. C. N.3 di Bologna, valide per il triennio 2024/2027, e nella Graduatoria Provinciale Definitiva Prima Fascia/24 Mesi, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna valida per l'anno 2024/2027, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. L'art. 8, comma 4, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 stabilisce testualmente che dopo l'approvazione delle graduatorie definitive “(...) *la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro*”. Sul punto deve, comunque evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D. L.gs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756/2014; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cass. Civ., Sez. Unite, n. 11229/2014*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del Giudice ordinario.

2) Sulla violazione dell'art. 569, comma 3, e dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione.

Il D. M. n. 50/2021 all'allegato A "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.*", nelle *AVVERTENZE*, al punto A, dispone: "*Il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*".

Dalla formulazione dell'allegato A del citato decreto discende che il servizio militare e/o civile assimilato subisce un trattamento diversificato a seconda che sia svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, dalla Tabella di valutazione dei titoli di cui agli allegati A/1 (profilo Assistente Amministrativo) e A/5 (profilo Collaboratore Scolastico) del D. M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "*TITOLI DI SERVIZIO*", al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando è prestato non in costanza di nomina, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 in ragione d'anno o di 0,50 per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni) anziché il punteggio pieno, rispettivamente pari a 6 punti all'anno o a 0,50 punti per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni).

In primo luogo, si osserva che la differenza di punteggio da assegnare agli aspiranti inseriti in graduatoria crea un'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.

Occorre rilevare, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 (e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017) è chiaramente illegittima e, pertanto, va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore. Ed infatti la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Nello specifico, la predetta disposizione ministeriale (allegato A e allegati A/1 e A/5 nei rispettivi punti B) contrasta con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. 297/1994 – Testo Unico della Pubblica Istruzione – il quale dispone che "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*"; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del

D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone “*la validità a tutti gli effetti del servizio militare di leva e del servizio civile*”.

Quelle richiamate sono norme di portata generale che certamente non possono essere oggetto di alcuna interpretazione restrittiva, ancorché in pejus; la portata assolutamente generale del comma 3 dell’art. 569 del D. Lgs. 297/94 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicata anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificino come concorsi, sono selezioni *latu sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (*Corte Cass. n. 3032/2011*).

Pertanto, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore, il D. Lgs. 297/94, tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell’inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa.

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM), ha affermato che “*devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n. 235 del 1.4.2014, art. 2, comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell’art. 485 del D. Lgs. n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso all’insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell’orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n. 74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n. 982/97)*”.

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “*(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D. M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento*. In tal senso dispone, rispetto all’analoga previsione del D. M. n. 42 del 2009, il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015. In senso conforme, anche la Sez. VI del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6581 del 10.12.2021, nella quale si legge che “*Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); (...) che, pertanto, la domanda cautelare*

deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare".

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno di servizio militare o di servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (*Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Corte di Appello di Bologna n. 442/2016; Tribunale di Agrigento n. 900/2014; Corte di Appello dell'Aquila n. 841/2013; Tribunale di Verona del 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale di Monza, sez. lav. n. 812/2013; Tribunale di Venezia sentenza n. 863/2012; Tribunale di Napoli n. 12678/2012; Tribunale di Catania n. 940/2011*).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *"rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria"*, attribuendo agli istanti un punteggio *"pari a 6"* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro situazione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC. n. 7657/2021) il Consiglio di Stato specifica nella motivazione della sentenza che non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *"...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina"*; donde il riconoscimento in favore degli aspiranti che hanno svolto il servizio militare o quello assimilato non in costanza di nomina di punti 6 per ogni anno o di punti 0,5 per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni) di servizio espletato.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Infine si osserva che, ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, *"...l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino"*; non a caso, proprio in ossequio del citato disposto costituzionale, la legge ha sempre equiparato il servizio militare (e conseguentemente anche gli altri servizi ad esso assimilati) prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto (*Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279*).

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, peraltro, enuncia espressamente che *"...i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo*

stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva e gli altri servizi ad esso assimilati per legge possano pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva e degli altri servizi per legge ad esso assimilati, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all’art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all’accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l’assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l’adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive. Tutto ciò “(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la Nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

ANCHE “INAUDITA ALTERA PARTE”

Stante l’urgenza della presente questione, la ricorrente formalizza istanza cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con ulteriore richiesta di provvedimento “*inaudita altera parte*”. In merito al ***fumus boni iuris***, nei motivi di diritto, questa difesa ha evidenziato le ragioni per cui la Sig.ra De Nisi, a causa del richiamato giustificato motivo, ha diritto a richiedere e ottenere, previo annullamento e/o la disapplicazione dei DD.MM. citati, il riconoscimento del maggior punteggio, pari a punti complessivi 6 in virtù del servizio

civile volontario svolto, e, conseguentemente, ad ottenere il corretto riposizionamento nelle graduatorie di Terza e di Prima Fascia per il personale ATA.

Quanto al ***periculum in mora***, sussiste un **pregiudizio imminente e irreparabile**, stando l'incombente riapertura dei termini di presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie di Terza Fascia, con decorrenza triennale, e della graduatoria Permanente di Prima Fascia, con durata annuale, nelle quali la ricorrente risulta iscritta rispettivamente per il profilo di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico. Infatti, laddove alla ricorrente non venga riconosciuto il corretto e maggiore punteggio spettante, questa sarà automaticamente superata da altri concorrenti con punteggio inferiore nella assunzione per incarichi di supplenze a tempo determinato, relativamente al profilo di Assistente Amministrativo, e, addirittura, nella assunzione a tempo indeterminato, relativamente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico.

Tenuto conto dei tempi assai ristretti, vi è motivo per richiedere l'adozione di una misura cautelare e, nel caso, anche di provvedimento *inaudita altera parte*.

Il mancato riconoscimento alla ricorrente del maggiore punteggio in virtù del servizio civile volontario svolto per i profili professionali di AA e di CS e, conseguentemente, la non corretta collocazione della stessa nelle graduatorie ATA di Prima e Terza fascia pregiudicherebbero la posizione della ricorrente in modo irreparabile, perché le precluderebbero la possibilità di assumere servizio in luogo di altri aspiranti con punteggi inferiori, nonostante l'impiego di ingenti risorse sia economiche che personali e l'impegno profuso in questi anni di diligente lavoro. Si tratterebbe, dunque, di una gravissima perdita di chance dipesa da causa alla stessa non imputabile.

La ricorrente, quindi, considerando che i tempi fisiologici del processo ordinario dinanzi al GDL non consentono di pervenire ad una definizione nel merito della controversia entro la data di apertura dei termini per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA, prevista dal 10 Maggio al 30 Maggio 2024 (All. n. 13 Bando concorso per titoli collaboratore scolastico del 09.05.2024), con la massima urgenza è costretto ad adire codesto Giudice richiedendo l'adozione di un provvedimento cautelare "*inaudita altera parte*" che determini il riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti per il servizio civile svolto e legittima ricollocazione della Sig.ra De Nisi nelle graduatorie di Prima e Terza fascia.

Tra l'altro, in diversi ricorsi proposti per la contestazione delle assegnazione di sede in merito al medesimo concorso, per preservare le posizioni di taluni candidati chiamati all'imminente firma del contratto nelle more della celebrazione della camera di consiglio, il Giudice ha ACCOLTO con provvedimenti d'urgenza le istanze di misure cautelari monocratiche e disposto "il congelamento delle sedi di assegnazione dei ricorrenti, ai limitati fini di evitare gli effetti decadenziali derivanti dalla mancata presentazione nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto di lavoro". La mancata adozione del

provvedimento cautelare avrebbe un effetto gravissimo sulla posizione personale e lavorativa della ricorrente, in quanto la stessa, non avendo la possibilità di presentarsi alla eventuale convocazione. Esistono dunque le ragioni di urgenza per accordare la tutela invocata al fine di garantire alla ricorrente la possibilità di garantire la posizione in graduatoria ad ella spettante.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

Che Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura della ricorrente, *contrariis reiectis*, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*;
2. accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della sig.ra De Nisi il maggior punteggio pari a 5,40 punti (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta) per il servizio civile volontario svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
3. **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6** computati in virtù del servizio civile volontario svolto;
4. conseguentemente **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie** con il punteggio non inferiore a punti 16,90 con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo (AA) e a punti 22,50 con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) e condannare l'Amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente, pari a punti 16,90 con riferimento profilo di Assistente Amministrativo (AA - graduatorie di Terza fasce) e a punti 22,50 con riferimento al profilo di Collaboratore

Scolastico (CS - graduatoria di Prima fascia) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante, collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di Terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza, e alla graduatoria di Prima fascia, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato;

5. **in via cautelare**, Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. - ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti a riconoscere alla Sig.ra De Nisi Antonia il maggiore punteggio pari a 6 punti, in virtù del servizio civile volontario svolto, e alla corretta ricollocazione della resistente nella graduatoria di Terza fascia, con riferimento al profilo professionale di Assistente Amministrativo, e nella graduatoria di Prima fascia (24 Mesi), con riferimento al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;

6. condannare l'Amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege*, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

In via istruttoria si chiede:

In via istruttoria:

Ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni la medesima riguardanti e ritenuti necessari per la definizione della controversia, ivi comprese le domande di aggiornamento per il triennio 2017/2020, poi prorogato fino all'anno 2021, e per il triennio 2021/2024 presentate dalla ricorrente.

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente.

Si allegano:

- 1) Attestato di servizio civile;
- 2) domanda di inserimento anno 2011;
- 3) domanda di inserimento anno 2014;
- 4) domanda di inserimento anno 2017;
- 5) domanda inserimento anno 2020;

- 6) m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000050.03-03-2021.
- 7) Nota Min. Istr. 9256 del 18 marzo 2021;
- 8) Domanda di aggiornamento graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2024;
- 9) CdS_Ordinanza_6581_del_10-12-2021;
- 10) Convalida punteggio I.C. Bologna del 20-10-21;
- 11) Domanda graduatoria permanente ATA 24 mesi del 11.05.2023;
- 12) Graduatoria provinciale definitiva ATA del 04.08.2023;
- 13) Bando concorso per titoli collaboratore scolastico del 09.05.2024;
- 14) Autocertificazione esenzione contributo unificato, con allegato documento di riconoscimento.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR - Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza . Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito MIM <http://www.istruzione.it>, ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al **MIM e all'USR - Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna**, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai **controinteressati**, disporre che il presente atto e l’emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – MIM, <http://www.istruzione.it>

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione o dal dato di fatto (ove non vi fosse obbligo di dichiarazione fiscale), non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del Testo Unico recato dal D.P.R. 30.05.2002; pertanto, la controversia non risulta soggetta al contributo unificato.

Montesarchio (BN), li 09.05.2024

Avv. Graziella Principe